CAMERA DEI DEPUTATI N. 3648

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 7 dicembre 1966 *(Stampato n. 1832)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(GUI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

—

Trasformazione in Università statale della libera Università di Lecce

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 14 dicembre 1966

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1966-67 la libera Università degli studi di Lecce è compresa fra quelle previste dall'articolo 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 2.

L'Università degli studi di Lecce è costituita dalle Facoltà di lettere e filosofia, di magistero, di scienze matematiche, fisiche e naturali (limitatamente ai corsi di laurea in matematica ed in fisica).

I corsi di laurea in matematica e in fisica cominceranno a funzionare a decorrere dall'anno accademico 1966-67 col 1° anno di cor-

so; negli anni accademici successivi funzioneranno progressivamente gli anni di corso susseguenti al primo.

ART. 3.

Lo Stato corrisponderà annualmente all'Università di Lecce per il suo mantenimento un contributo di lire 50.000.000.

ART. 4.

Il patrimonio mobile ed immobile della Università libera è devoluto all'Università statale.

L'assegnazione in uso gratuito degli immobili di proprietà della provincia e del comune di Lecce all'Università libera è mantenuta per l'Università statale.

Il Commissario di cui all'articolo 10 provvederà entro tre mesi dalla nomina alla redazione dell'inventario del patrimonio dell'Università.

ART. 5.

All'Università di Lecce è assegnato il personale insegnante, assistente, di segreteria ed ausiliario di cui alla Tabella *A* annessa alla presente legge.

I posti previsti sono riportati in aumento a quelli stabiliti dagli attuali corrispondenti ruoli statali per il personale universitario.

ART. 6.

Mediante apposita convenzione da stipulare tra l'Università di Lecce ed il Consorzio universitario salentino, di cui al decreto del Prefetto di Lecce n. 28694 del 9 settembre 1955 e successive modificazioni, e da approvare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro, saranno determinati i mezzi per il finanziamento dei posti di assistente ordinario previsti dalla Tabella *A* del precedente articolo 5 per le Facoltà di lettere e filosofia e di magistero.

I 21 posti di professore di ruolo per le Facoltà di lettere e filosofia, di magistero e di scienze di cui alla Tabella *A* saranno prelevati dal contingente di posti di professore di ruolo di cui all'articolo 50, comma quarto, della legge 24 luglio 1962, n. 1073, ed al comma secondo dell'articolo 9 della legge 13 luglio 1965, n. 874, non assegnato all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 7.

Nella prima applicazione della presente legge il personale insegnante, assistente, di segreteria, di biblioteca ed ausiliario organicamente assegnato ai posti di ruolo previsti dallo Statuto dell'Università libera, che trovasi in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa, è inquadrato nei corrispondenti ruoli organici statali delle Università.

Il personale insegnante della summenzionata Università è collocato nella corrispondente categoria statale.

Il personale di segreteria, amministrativo, di ragioneria ed esecutivo, il personale delle biblioteche dell'Università medesima è collocato, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, rispettivamente nelle carriere del personale amministrativo delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, direttiva, di concetto, esecutiva, nella carriera di concetto di ragioneria e nella carriera direttiva e di concetto delle biblioteche delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria.

Il personale assistente ed ausiliario è collocato nelle corrispondenti carriere statali con l'osservanza dei limiti, condizioni e modalità stabiliti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, dalla legge 18 marzo 1958, n. 349, nonché dalla legge 3 novembre 1961, n. 1255.

L'assegnazione del personale di cui al presente articolo alla rispettiva categoria o carriera è effettuata nella classe di stipendio o qualifica corrispondente al grado ricoperto nel ruolo di provenienza, conservando, esso personale, l'anzianità di servizio maturata nel predetto ruolo che è ritenuta ai fini della progressione giuridica.

ART. 8.

Il personale non di ruolo non insegnante in servizio nell'Università libera di Lecce, alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, dal 1° novembre 1966, nella categoria d'impiego statale non di ruolo di cui alla Tabella annessa al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

L'inquadramento viene effettuato nelle categorie in cui il personale addetto abbia effettivamente esercitate le mansioni, con la osservanza delle norme relative al possesso dei requisiti richiesti per ciascuna categoria come specificato dall'articolo 32 della legge 3 novembre 1961, n. 1255.

ART. 9.

Al personale di ruolo dell'Università libera di Lecce, che per effetto della presente legge, viene inquadrato nei ruoli organici statali, il periodo di servizio di ruolo prestato alle dipendenze della predetta Università antecedentemente all'inquadramento viene riconosciuto come servizio pensionabile a carico dello Stato con la osservanza di quanto disposto dall'articolo 5 del regio decreto-legge 25 febbraio 1937, n. 439, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1937, n. 2317.

Al personale dell'Università suddetta si applicano, altresì, le disposizioni relative al riscatto dei servizi contenute negli articoli 9-*bis* e 9-*ter* della legge 4 aprile 1950, n. 224, qualora si tratti di personale di segreteria e quelle contenute negli articoli 35-*bis* e 35-*ter* della legge 24 giugno 1950, n. 465, e nell'articolo 7 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, qualora si tratti di personale assistente e ausiliario.

ART. 10.

Il Consiglio di amministrazione dell'Università libera è sciolto dalla data di pubblicazione della presente legge.

L'amministrazione provvisoria dell'Università è affidata ad un commissario governativo da nominarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, con l'incarico anche di provvedere agli atti occorrenti per l'attuazione delle disposizioni della presente legge.

ART. 11.

Lo Statuto dell'Università statale di Lecce sarà predisposto ed approvato a norma di legge ed avrà vigore a decorrere dall'anno accademico 1966-67.

ART. 12.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano ai consigli di Facoltà sono esercitate da tre appositi Comitati, composti di tre professori di ruolo o fuori ruolo nominati dal Ministro della pubblica istruzione, sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

I professori di ruolo, che, in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte di ognuna delle tre Facoltà di cui all'articolo 2

saranno aggregati al Comitato competente. Ciascun Comitato cesserà dalle funzioni allorché alla relativa Facoltà risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

In ogni caso ciascun Comitato non potrà rimanere in carica oltre un biennio. Qualora allo scadere del biennio medesimo, ad una delle Facoltà non risultino assegnati tre professori di ruolo, il Ministro della pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo Comitato per la detta Facoltà, con le stesse modalità indicate al primo comma del presente articolo.

ART. 13.

Alla maggiore spesa derivante dalla presente legge si provvederà: con gli stanziamenti dell'articolo 28 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, concernente il finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquiennio dal 1966 al 1970, per quanto riguarda il contributo di funzionamento annuo di cui al precedente articolo 3; con gli stanziamenti degli articoli 26 e 27 della citata legge di finanziamento, rispettivamente, per la spesa occorrente per i nuovi posti di assistenti universitari di ruolo, per gli incarichi di insegnamento e per i nuovi posti di personale non insegnante di cui al precedente articolo 5.

TABELLA *A*

	N. posti
RUOLO ORGANICO PROFESSORI UNIVERSITARI:	
Facoltà lettere e filosofia	n. 5
Facoltà magistero	» 4
Facoltà scienze	» 12
Totale	n. 21
RUOLO ORGANICO PERSONALE ASSISTENTE:	
Facoltà lettere e filosofia	n. 5
Facoltà magistero	» 4
Facoltà scienze	» 24
Totale	n. 33
RUOLO ORGANICO DELLE SEGRETERIE UNIVERISTARIE:	
a) I) Carriera direttiva uffici amministrativi:	
Direttore amministrativo	n. 1
Direttore di sezione	» 1
Consigliere di I classe Consigliere di II classe Consigliere di III classe	» 1
II) Carriera direttiva personale bibliotecario:	
Bibliotecario di 3ª classe Bibliotecario aggiunto Vice bibliotecario	» 1
b) Carriera di concetto del personale di ragioneria:	
Ragioniere Ragioniere aggiunto Vice ragioniere	n. 2
c) I) Carriera di concetto personale amministrativo:	
Segretario Segretario aggiunto Vice segretario	» 4
II) Carriera di concetto addetti bibliotecari:	
Aiuto bibliotecario Aiuto bibliotecario aggiunto Aiuto vice bibliotecario	» 2
d) Carriera esecutiva:	
Primo archivista	» 1
Archivista Applicato Applicato aggiunto	» 6
Totale	n. 19
RUOLO ORGANICO DEGLI AUSILIARI:	
Carriera ausiliaria:	
Custode, bidello, usciere I classe Cusode, bidello, usciere II classe Custode, bidello, usciere III classe	n. 8